

STATUTO

COMUNANZA AGRARIA CAMMORO

Visti gli Artt. 2, 9, 42 e 43 della Carta Costituzionale della Repubblica Italiana;

Visto la deliberazione della Giunta Regionale n 648 del 06/02/1996 avente ad oggetto approvazione Statuto della Comunanza Agraria di Cammoro

Visto ed esaminato il precedente Statuto approvato con determinazione dirigenziale 17 maggio 2000 n 3969 Regione Umbria

Vista la legge 20 novembre 2017 n. 168;

Con deliberazione di Assemblea degli utenti n 3 del 03.09.2024 ha approvato il seguente Statuto

CAPO I

Costituzione e degli scopi

Art. 1: Costituzione .

- 1) La Comunanza Agraria di Cammoro, è stata costituita per la gestione del patrimonio in proprietà e/o per l'esercizio dei diritti di uso civico per l'esercizio di pascolo e legnatico, come descritti all'art.11, nonché delle acque superficiali presenti sul proprio territorio;
- 2) La Comunanza Agraria di Cammoro stabilisce la propria sede nella frazione di Molini , nel comune di Sellano;
- 3) Il presente Statuto è approvato dall'Assemblea degli Utenti ed entra in vigore il giorno successivo a quello della approvazione;
- 4) Il presente statuto è redatto in conformità alla legge 168/2017 ed in osservanza alla L. 16 giugno 1927 n. 1766, al Regolamento Regio Decreto 26 febbraio 1928 n. 332, nonché alla L. 31 Gennaio 1994 n. 97.
- 5) La comunanza Agraria di Cammoro non persegue fini di lucro.
- 6) la Comunanza Agraria di Cammoro viene di seguito e per brevità indicata come Comunanza Agraria.

Art.2: Segni distintivi

Lo stemma del *Castrum Cammori*, castello di Cammoro, rappresenta una torre torricellata di un pezzo color verde, sopra una campagna di colore verde prato, pezzo merlata alla guelfa, con il fastigio di cinque di colore rosso, la torricella con un fastigio di tre di colore rosso , finestrata con una finestrella rettangolare di colore blu , e una porta di accesso di colore marrone.

La torricella è accostata da due stelle di colore giallo.

Art. 3: Scopi .

1) La Comunanza Agraria persegue i seguenti scopi:

- a) Curare gli interessi della collettività degli utenti dei quali assume la rappresentanza legale e processuale di fronte a qualsiasi autorità amministrativa e giudiziaria;
- b) Provvedere alla conservazione al miglioramento, all'incremento e all'uso del patrimonio nonché delle acque superficiali presenti sul proprio territorio, anche attraverso iniziative tendenti a creare nuove attività collaterali a quella agro – silvo–pastorale come tradizionalmente effettuate; quali agrituristiche e faunistiche -ambientali, attività turistiche ricettive ,alla regolamentazione del godimento diretto e indiretto di esso e alla tutela dei diritti degli utenti in riferimento a qualsiasi forma di esercizio delle facoltà derivanti dagli usi civici;
- c) Promuovere, curare e vigilare sull'utilizzo dei pascoli, in osservanza alle prescrizioni di massima in vigore e all'eventuale regolamento d'uso adottato dal Consiglio di Amministrazione;
- d) Promuovere, curare e vigilare sull'utilizzo delle aree boschive, in osservanza alle prescrizioni di massima in vigore e secondo il piano di gestione forestale, laddove redatto, nel rispetto delle norme regionali e nazionali vigenti;
- e) Custodire e valorizzare, nell'interesse della collettività, ma anche in quello generale e nazionale, l'ambiente ed il paesaggio e tutte le risorse ivi presenti comprese le acque superficiali presenti sul proprio territorio;
- f) Amministrare i beni costituenti il patrimonio collettivo, destinando le rendite alle spese di:

COMUNANZA AGRARIA CAMMORO

- a- gestione ;
- b- miglioramento e incremento del patrimonio comprese le acque superficiali presenti sul proprio territorio;
- c- svolgimento di iniziative atte a favorire e sviluppare l'economia della zona,
- d il miglioramento del patrimonio anche attraverso iniziative tendenti a creare attività agrituristiche faunistiche ambientali.

Art. 4: Finalità sociali .

- 1) L'Ente, assolto gli scopi di cui al precedente articolo, può utilizzare le residue disponibilità finanziarie per lo sviluppo sociale, culturale e ricreativo della comunità locale.
- 2) L'Amministrazione della Comunanza Agraria può favorire l'attività delle associazioni, dei comitati o di soggetti privati operanti sul proprio territorio, a tutela di interessi diffusi o portatori di valori culturali, economici e sociali, nonché ambientali e paesaggistici;
- 3) L'Amministrazione ha facoltà di intervenire, nei limiti delle disponibilità di bilancio, con la erogazione di contributi, anche mediante assegnazione in comodato d'uso di strutture a sostegno delle iniziative, o dei bisogni di singoli utenti o di componenti il nucleo familiare, o promosse dai soggetti di cui al precedente comma, sempre che queste erogazioni siano limitate nella misura da non sacrificare le destinazioni principali e specialmente quelle distinte con i precedenti punti a-b-c-d del precedente art.3, e per iniziative atte a promuovere il territorio.

Art. 5: Consorzi .

- 1) Per il conseguimento dei suddetti scopi e finalità, per un più razionale sviluppo e il miglioramento del patrimonio, con particolare riguardo alla gestione dei beni collettivi agro - silvo-pastorali, la Comunanza Agraria può aderire a Consorzi e/o Associazioni Agrarie, previa approvazione del Consiglio di amministrazione
- 2) Detti Consorzi e/o Associazioni dovranno essere regolati da specifico Statuto, in cui deve essere obbligatoriamente prevista la composizione degli organi nonché le modalità di nomina dei loro membri.
- 3) La Comunanza Agraria ha facoltà di aderire, previa delibera del Consiglio d'Amministrazione, ad Associazioni, Coordinamenti o Comitati o comunque

COMUNANZA AGRARIA CAMMORO

denominati, al fine di avere una maggiore visibilità ed una migliore rappresentatività presso le Amministrazioni pubbliche.

Art. 6: Proventi.

Le risorse finanziarie per provvedere allo svolgimento delle funzioni dell'Amministrazione sono ricavate da:

- a) affitto dei pascoli agli utenti, esuberanti rispetto all'esercizio dei diritti di uso civico;
- b) affitto di terreni esuberanti rispetto all'esercizio dell'uso civico;
- c) vendita dei tagli boschivi giunti a maturazione;
- d) tassa del legnatico, pascolo ecc. posta a carico degli utenti;
- e) tassa sul bestiame;
- f) tasse e concessioni per la raccolta tartufi;
- g) erogazioni in conto capitale provenienti da Enti pubblici e dalla Comunità Europea;
- h) appostamenti caccia;
- i) erogazioni, donazioni e/o contributi di soggetti pubblici e/o privati;
- j) qualsiasi altra fonte d'entrata non prevista dal presente articolo (cave, energia alternativa, affitto terreni, affitto locali ecc.).

Art. 7: Affitto agli utenti.

1) Soddisfatte le esigenze dei diritti di uso civico degli utenti, ogni utente può richiedere ed ottenere, qualora ne ricorrano le condizioni, terreni di proprietà dell'Ente in affitto, dietro pagamento di un canone annuo determinato dal Consiglio d'Amministrazione.

3) Agli Utenti e agli utilizzatori di beni di proprietà dell'ente è comunque fatto obbligo di provvedere a proprie cure e spese alla manutenzione ordinaria dei beni dati loro in concessione.

Art. 8: Affitto dei pascoli esuberanti.

1) L'affitto dei pascoli esuberanti le necessità degli utenti, come pure la vendita del taglio dei boschi dell'Ente, si può effettuare, previa deliberazione del Consiglio di

COMUNANZA AGRARIA CAMMORO

Amministrazione esecutiva ai termini di legge, solo nel caso in cui i pascoli ed il legnatico siano eccedenti i bisogni degli utenti e in conformità a quanto stabilito dall'art. 1021 del codice civile.

2) Nel caso di pascoli esuberanti le necessità degli utenti, l'affitto può essere concesso a terzi, all'Ente resta il diritto di uso civico.

Art. 9: Corrispettivo per usi civici .

Solo nel caso in cui le rendite non siano sufficienti a sopperire al pagamento delle imposte e alle necessarie spese di amministrazione, è possibile imporre agli utenti il pagamento di un corrispettivo per gli usi consentiti, in via del tutto eccezionale e con provvedimento dell'Assemblea Generale degli Utenti esecutiva a norma di legge.

Art. 10: Divieto di ripartire i proventi.

È vietata qualsiasi divisione degli utili del ricavato delle vendite predette così come di qualsiasi economia dell'azienda.

CAPO II

Del patrimonio.

Art. 11: Patrimonio originario.

Il patrimonio originario della Comunanza Agraria e' costituito dai seguenti beni immobili:

A) Terreni di varia coltura indicati al N.C.T. del Comune di Sellano e Campello sul Clitunno come segue:

-Comune di Campello sul Clitunno

Partita catastale n 1058 (particelle n 3) superficie Ha 03.95.00

Comune di Sellano

Partita catastale n 1447 (particelle n. 238) superficie Ha 1041.03.82

Partita catastale 1440 (particelle n. 1) superficie 00.10.00

Partita 1034 (particella n n.10)

Proprietà acquisita da istituto Diocesano con atto del notaio Angelini Rota Rep.118550-Racc. 17792 del 21 dicembre 1993 superficie Ha 07.25.50

Nuovo catasto edilizio urbano

Partita catastale n. 167

Immobili Comune di Sellano

COMUNANZA AGRARIA CAMMORO

Foglio 49 Particella 115 sub 2 categoria D/2

Foglio 49 particella 117 sub 1- 2 categoria D/2

Foglio 47 particella 92 categoria A3

Foglio 49 particella 131 sub 1 categoria C/2

Foglio 20 particella 354 Chiesa Sant'Antonio categoria E/7

Foglio 32 particella 531e 528 sub 2 località Casaletto categoria E/3

Foglio 47 particella 92 categoria A/3

Foglio 49 particella 131 sub 1 categoria C/2

Foglio 32 particella 526 sub 3 categoria C/2

Foglio 32 Particella 527 sub 2 categoria c/2

Foglio 48 particella 504 sub 3 categoria C/2

Foglio 48 particella 504 sub 2 categoria A/3

Foglio 48 particella 504 sub 3 categoria C/2

Foglio 21 particella 517

Foglio 32 particella 526 sub 1 categoria C/2

Foglio 32 particella 526 sub 2 categoria C/2

Art. 12: Inventario.

1) È compilato esatto inventario, costituito da apposito registro di consistenza di tutti i beni immobili e mobili del dominio collettivo appartenenti alla Comunanza Agraria, così come tutti i titoli, atti, scritture che si riferiscano al suo patrimonio e alla sua amministrazione, ivi compresi i regolamenti precedenti al presente e il catasto terreni intestato alla Comunanza Agraria.

Art. 13: Alienazioni e mutazioni di destinazione.

1) La Comunanza Agraria può, previa deliberazione dell'Assemblea degli utenti, alienare beni collettivi o mutarne la destinazione. I proventi derivanti dalle vendite sono destinati all'esclusivo incremento e miglioramento del patrimonio dell'Ente. Il

COMUNANZA AGRARIA CAMMORO

mutamento di destinazione è concesso dalla Comunanza qualora vi sia una reale ricaduta economica e sociale a beneficio della collettività rappresentata.

2) Le variazioni della consistenza dei beni dell'Ente dovute a alienazioni, mutamenti di destinazione, acquisti, donazioni e lasciti (eventualmente autorizzati), sono riportate nell'inventario di cui all'art 12.

3) Nelle aste, licitazioni e trattative private, gli utenti hanno titolo di preferenza rispetto agli altri aspiranti, a parità di condizioni.

Art. 14: Affrancazione

La Comunanza Agraria può, previa deliberazione dell'Assemblea degli Utenti, consentire l'affrancazione a titolo oneroso, in via prioritaria mediante scorporo di una porzione del fondo gravato che sarà sottoposto ai vincoli sia della legge 1766/1927 che della legge 168/2017.

Art. 15: Reintegra

La Comunanza Agraria, previa deliberazione del C.d.A, dispone la reintegra al demanio collettivo civico dei beni abusivamente detenuti e occupati, nonché la restituzione alla collettività titolare, dei frutti da questa non percepiti nel periodo dell'occupazione, con spese a carico dell'occupante.

CAPO III

Organi della Comunanza

Art. 16:

Organi della Comunanza Agraria.

1) Sono organi della Comunanza Agraria:

- a) l'Assemblea degli Utenti ;
- b) il Consiglio di Amministrazione;
- c) il Presidente.

2) Le cariche amministrative di Presidente e Consigliere sono gratuite. Sono ammessi rimborsi per le spese documentate e necessarie all'espletamento del mandato.

COMUNANZA AGRARIA CAMMORO

Art. 17

Assemblea degli Utenti.

- 1) L'Assemblea è composta da tutti gli utenti, così come individuati dall'art. 44.
- 2) L'Assemblea deve essere convocata per l'approvazione del bilancio di previsione e del conto consuntivo.
- 3) Può essere convocata in via straordinaria su richiesta sottoscritta di almeno un terzo degli utenti elettori, i quali devono indicare esattamente l'ordine del giorno.
- 4) La convocazione può essere effettuata con avvisi scritti al domicilio degli utenti, o con pubblico avviso affisso all'albo pretorio dell'Ente, almeno dieci giorni prima della data fissata per la seduta. La convocazione può essere eseguita anche con mezzi elettronici e telematici, rispettando i medesimi termini di cui al comma precedente.
- 5) Per la validità delle sedute dell'Assemblea Generale degli Utenti, in prima convocazione è richiesta la presenza di almeno la metà più uno degli aventi diritto.
- 6) La seconda convocazione, da tenere a distanza di almeno 1 ora dalla prima, sarà valida con la presenza di un numero di utenti superiore alla maggioranza dei componenti il Consiglio di Amministrazione.
- 7) I nominativi dei presenti devono risultare dal verbale delle sedute.

Art. 18

Compiti dell'Assemblea

- 1) Sono di pertinenza dell'Assemblea :
 - l'elezione del Presidente;
 - l'elezione del Consiglio di Amministrazione, secondo le modalità di cui al Capo IV;
 - l'approvazione dello Statuto e relative modifiche o integrazioni;
 - l'approvazione del bilancio di previsione e del conto consuntivo;
 - tutti gli atti di disposizione dei beni immobili (acquisto-vendita, cambio destinazione d'uso);
 - l'assunzione di prestiti;
 - la nomina del Revisore legale;
 - l'approvazione del regolamento per l'esercizio degli usi civici;

COMUNANZA AGRARIA CAMMORO

- l'istituzione delle tariffe relative all'esercizio degli usi civici;

Art. 19

Il Consiglio di Amministrazione

1) Il Consiglio di Amministrazione è composto dal Presidente e da quattro membri eletti dall'Assemblea Generale degli Utenti e dura in carica cinque anni. Il Presidente e i Consiglieri sono rieleggibili. Decadono dalla carica coloro che, per cause sopravvenute, perdano i requisiti per essere utenti. La dichiarazione di decadenza è deliberata con motivazione, dal Consiglio di Amministrazione.

2) Al Consiglio di Amministrazione spetta il compito di:

- eleggere tra i suoi membri il Vice Presidente;
- deliberare su tutte le questioni di interesse dell'amministrazione, escluse quelle che attengano alla competenza dell'Assemblea degli Utenti;
- proporre all'Assemblea l'approvazione del bilancio di previsione e il conto consuntivo;
- nominare il Segretario dell'Ente.

Art. 20

Il Presidente

Spetta al Presidente il compito di:

- rappresentare legalmente l'Ente;
- convocare l'Assemblea Generale degli Utenti e il Consiglio di Amministrazione, predisponendo l'ordine del giorno e presiedendo le rispettive adunanze;
- dare esecuzione alle deliberazioni, firmare gli atti, presiedere agli incanti e stipulare i contratti nell'interesse dell'Ente;
- rappresentare l'Ente in giudizio e procedere agli atti conservativi in suo favore;
- vigilare sull'osservanza delle norme statutarie e regolamentari;
- dichiarare eventualmente la volontà di delegare una o più funzioni specifiche a favore di uno dei membri del Consiglio di Amministrazione.

Art. 21

Il Vice Presidente

Il Vice Presidente esercita le funzioni vicarie del Presidente in caso di sua assenza o impedimento temporaneo.

CAPO IV

Delle elezioni

Art. 22

Elettorato.

Hanno diritto di elettorato attivo e passivo i cittadini iscritti alle liste elettorali del Comune e residenti nell'ambito del territorio dell'Ente così come individuati all'art.44. Sono eleggibili gli utenti aventi il diritto di elettorato attivo, con esclusione:

- a) stipendiati e salariati dell'Ente;
- b) coloro che hanno liti con l'Ente.

Art. 23

Elezioni del Consiglio di Amministrazione .

- 1) Quarantacinque giorni prima della scadenza del mandato amministrativo, il Consiglio di Amministrazione fissa la data per le elezioni del Consiglio medesimo e successivamente, con appositi atti, adempie le altre formalità connesse allo svolgimento delle elezioni. In particolare il Consiglio di Amministrazione deve:
 - a) indicare il luogo e la data per lo svolgimento delle elezioni;
 - b) costituire l'ufficio elettorale, la cui composizione dovrà prevedere:
 - un Presidente, da scegliere prevalentemente tra gli utenti o tra gli abitanti del Comune
 - tre scrutatori da scegliere possibilmente tra gli utenti. Nel caso di assenza o impedimento degli scrutatori designati, all'atto di insediamento del seggio, il Presidente provvede alla loro sostituzione con gli elettori presenti.
 - Segretario, di norma coincidente con il Segretario dell'Ente.
 - c) Determinare l'eventuale compenso dei componenti il seggio elettorale;
 - d) aggiornare la lista utenti;

COMUNANZA AGRARIA CAMMORO

- e) predisporre il materiale necessario per la consultazione elettorale;
- f) dare ampia pubblicità della data e delle modalità elettorali , con avvisi da affiggere all'albo pretorio dell'Ente , e nei luoghi più frequentati delle frazioni. Anche con mezzi elettronici informatici .
- g) È facoltà di recapitare agli utenti elettori l'avviso elettorale contenente data, luogo e orario della elezione, nonché della eventuale seconda votazione, come stabilito al successivo art. 24.

Art. 24: Modalità elettorali.

1) L'elezione del Consiglio di Amministrazione si svolge nel giorno negli orari stabiliti dal Consiglio stesso ed indicati negli avvisi di convocazione dell'Assemblea.

2) La votazione avviene sulla lista degli utenti, come definita dal comma 1 dell'art. 17, utilizzando una scheda nella quale sono distintamente individuati spazi per il voto per la carica di Presidente e per quella di Consigliere.

3) Le candidature, distinte per la carica di Presidente e per quelle di Consigliere, dovranno essere presentate al Segretario dell'Ente entro e non oltre il 15° (quindicesimo) giorno antecedente quello delle elezioni

La candidatura alla carica di presidente e' collegata ad una lista di candidati non inferiore a $\frac{3}{4}$ (tre) e non superiore ai consiglieri da eleggere, ciascun elettore ha diritto di votare per il presidente esprimendo all'interno della lista collegata un massimo di 1 preferenza per la carica di consigliere.

E' proclamato eletto presidente, il candidato che ha ottenuto il maggior numero di voti

In caso di parità dei voti si procede ad un turno di ballottaggio fra due candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti da effettuarsi la domenica successiva

A ciascuna lista di candidati alla carica di consigliere sono attribuiti tanti voti quanti sono i voti conseguiti dal candidato alla carica di presidente ad esso collegato.

Al candidato alla carica di presidente che ha riportato il maggior numero di voti sono attribuiti i consiglieri collegati alla lista dei $\frac{2}{3}$ (tre) dei consiglieri da eleggere

Sì intendono eletti alla carica di consigliere coloro che hanno riportato il maggior numero di voti all'interno della lista.

Se alla competizione elettorale partecipa una sola lista, l'elezione del quarto consigliere avverrà sulla lista degli Utenti, utilizzando una scheda che presenta spazi distinti per

COMUNANZA AGRARIA CAMMORO

esprimere il voto alla carica di Presidente, la preferenza alla carica di consigliere e il nominativo per la carica del quarto consigliere da eleggere.

Ciascun elettore ha diritto di votare il nominativo per la carica di Presidente e di esprimere una preferenza per la carica di consigliere ad esso collegato, oppure scegliere esclusivamente un nominativo appartenente alla lista degli utenti per l'elezione del 4° consigliere da eleggere.

Nel caso di una sola lista, non è possibile votare per il Presidente candidato e per il 4° consigliere.

In caso di mancata presentazione delle candidature (lista o liste), la votazione si svolgerà tra tutti gli iscritti alla lista degli utenti."

Ciascun elettore ha il diritto di votare un nominativo per la carica di Presidente e di esprimere fino a tre preferenze per quella da consigliere.

Saranno eletti il presidente e i candidati consiglieri che avranno ottenuto il maggior numero di voti validi, a condizione che il numero di votanti non sia inferiore al 50% degli elettori iscritti nella lista degli utenti.

5) Nell'eventualità in cui non venga raggiunto il quorum del 50 % dei votanti, si procede ad una seconda votazione che si svolgerà la settimana successiva. In questo caso l'elezione è valida se ad essa partecipa almeno il 20% degli elettori e qualunque sia il numero dei voti riportati.

7) A parità di voti per il consiglieri viene eletto il maggiore di età.

8) La lista degli utenti deve essere esposta nel locale ove si svolgono le elezioni. Al termine dell'ora fissata per le votazioni, l'ufficio elettorale, presieduto dal Presidente, procede allo scrutinio dei voti, alla verbalizzazione dei risultati e alla proclamazione degli eletti.

Art. 25: Insediamento del Consiglio di Amministrazione.

1) Entro dieci giorni dalla proclamazione degli eletti, il Presidente convoca il rinnovato Consiglio di Amministrazione.

2) Il Consiglio di Amministrazione, come prima operazione, procede alla convalida degli eletti e quindi all'elezione del Vice Presidente.

Art. 26: Votazioni .

Le votazioni sono effettuate a scrutinio palese tranne che per i casi in cui si tratti di valutazione sulle persone; in detto ultimo caso le votazioni verranno effettuate a scrutinio segreto.

CAPO V

Dell'amministrazione.

Art. 27: Responsabilità degli Amministratori .

Per tutti gli altri doveri e responsabilità degli Amministratori si applicano le disposizioni di legge.

Art. 28: Segretario.

- 1) L'amministrazione ha di norma un Segretario, le cui funzioni possono essere espletate da un consigliere o anche da persona esterna all'amministrazione.
- 2) Il Segretario è nominato per chiamata dal Consiglio di Amministrazione.
- 3) La nomina ha carattere di incarico professionale e può essere revocata.
- 4) Il compenso spettante al Segretario è determinato dal Consiglio di Amministrazione, il quale, in relazione alle obiettive esigenze dell'Ente, determina anche le prestazioni operative richieste.
- 5) Qualora le funzioni di Segretario siano svolte da uno dei Consiglieri, a costui non spetta alcun compenso.
- 6) Il Segretario assiste alle sedute del Consiglio di Amministrazione, dell'Assemblea degli utenti e provvede a:
 - a) tenuta delle scritture contabili (bilanci, mastri e conti, ordini di pagamento e di incasso, ecc.);
 - b) disbrigo della corrispondenza;
 - c) compilare i verbali, stendere le deliberazioni e tenere i relativi registri.
 - d) Alla compilazione dei ruoli;
 - e) tenuta degli atti di archivio, degli inventari e della lista utenti, questi ultimi da aggiornarsi secondo le norme del presente Statuto;
 - f) esecuzioni degli atti di ufficio.

Art. 29: Decadenza del Consiglio di Amministrazione.

1) Il Consiglio di Amministrazione decade qualora l'assemblea degli utenti nei termini previsti non provveda alla approvazione del bilancio di previsione e del consuntivo. La decadenza è pronunciata dall'Assemblea degli Utenti.

2) Ottenuta la dichiarazione di decadenza, il consiglio di Amministrazione decaduto, ha l'obbligo immediato di indire le elezioni con le modalità previste dal presente Statuto.

Art.30: Deliberazioni .

1) La discussione e votazione delle delibere deve essere verbalizzata dal Segretario e i relativi verbali devono indicare i punti principali della discussione, il numero e il nome dei presenti e dei votanti, il sistema di votazione, il numero dei voti favorevoli e contrari ad ogni proposta.

2) Tutte le deliberazioni adottate dal consiglio di amministrazione e dall'assemblea generale degli utenti sono pubblicate all'albo pretorio dell'ente per quindici giorni. trascorsi i quali l'atto diventa esecutivo.

3) In caso di urgenza, le deliberazioni possono essere dichiarate immediatamente esecutive con il solo voto espresso dalla maggioranza dei componenti del Consiglio di Amministrazione o dell'Assemblea Generale degli Utenti.

È concessa a chiunque tra gli utenti la facoltà di richiedere ed ottenere copia delle deliberazioni dietro *richiesta scritta e con pagamento dei diritti di segreteria*.

Art. 31: Contenzioso .

L'Amministratore che intraprenda liti, senza preventiva deliberazione, è responsabile personalmente delle spese e dei danni che derivino all'amministrazione in conseguenza della lite stessa.

La stessa responsabilità grava anche su chi ordini spese non debitamente autorizzate.

CAPO VI

Della finanza e contabilità .

Art. 32: Bilancio di previsione .

COMUNANZA AGRARIA CAMMORO

- 1) Il Consiglio di Amministrazione delibera nei termini entro il 31 dicembre , la proposta di bilancio di previsione, osservando il principio del pareggio economico e finanziario.
- 2) Gli impegni di spesa debbono essere contenuti nel limite del bilancio di ciascun esercizio e indicare il titolo e l'articolo cui la spesa si riferisce.
- 3) È fatto divieto di ordinare spese senza preventiva deliberazione o senza effettiva copertura finanziaria.
- 4) Il Segretario vigila sulla regolare gestione dei fondi di bilancio.
- 5) Gli ordini di pagamento e quelli di incasso sono firmati dal Presidente e dal Segretario.

Art. 33: Tesoriere .

Il Consiglio di Amministrazione ha facoltà di avvalersi di un servizio di tesoreria o di cassa.

Il Tesoriere tiene costantemente aggiornati, sotto la sua personale responsabilità, i libri di amministrazione e cassa.

Art. 34: Doveri del Tesoriere.

Il Tesoriere annualmente rende il conto della gestione della Comunanza, nel termine di tre mesi dalla chiusura dell'esercizio, coincidendo quest'ultimo con l'anno solare.

Art. 35: Gestione del bilancio .

È fatto obbligo di tenere sempre aggiornati i registri contabili.

Art. 36: Fondo di riserva.

Il fondo di riserva è costituito da una percentuale accantonata annualmente dagli introiti, avuti durante l'esercizio finanziario, ed è destinato a colmare gli stanziamenti di bilancio che durante l'anno presentino insufficienze rispetto alle previsioni del bilancio stesso.

Art. 37: Avanzo di amministrazione.

Gli avanzi di amministrazione sono impiegati di regola in acquisto di beni da reddito o titoli pubblici. Possono anche essere utilizzati, previa deliberazione del Consiglio di Amministrazione, per scopi sociali, ai sensi dell'art. 4 del presente Statuto. Le somme provenienti dalle alienazioni di beni, lasciti, donazioni o comunque da entrate

straordinarie o da contributi finalizzati, devono essere investite nel miglioramento del patrimonio, nella conservazione dello stesso o in opere occorrenti per la razionale utilizzazione di boschi e pascoli di proprietà dell'Ente o altre opere permanenti nell'interesse della collettività.

Art. 38: Conto consuntivo.

Il conto consuntivo annuale è deliberato dall'Assemblea degli utenti entro il 30 giugno dell'anno successivo.

Al conto consuntivo è allegata la relazione del Revisore legale.

Art. 39: Revisore dei conti.

- 1) Il Revisore è nominato dall'Assemblea Generale degli Utenti scelti tra gli utenti e non.
- 2) Non possono essere nominati Revisori coloro che abbiano partecipato alla gestione cui il conto si riferisce, né coloro che abbiano liti pendenti o altri interessi in contrasto con l'Ente.
- 3) Il Revisore dei conti dura in carica cinque anni e ha diritto di accesso agli atti e documenti dell'Ente.
- 4) La carica di Revisore è gratuita, salva diversa determinazione del Consiglio di Amministrazione.

CAPO VII

Del diritto di utenza e degli utenti.

Art. 40: Diritto di utenza.

Il diritto di utenza nel territorio della Comunanza Agraria dà facoltà di: pascere, legnare, raccogliere legna morta, far la frasca per mangime, utilizzare le acque superficiali, far carboniere, fare fornaci nella proprietà dell'Ente, in scrupolosa osservanza delle prescrizioni di massima e polizia forestale, dei piani economici di taglio, dei regolamenti di uso dei pascoli, delle norme che saranno impartite dai competenti organi. Nel diritto di uso civico sono comprese anche facoltà minori, che costituiscono gli elementi integrativi della normale servitù d'uso, così come intesa dal codice civile e/o dalle consuetudini locali.

COMUNANZA AGRARIA CAMMORO

L'esercizio di tali diritti può essere disciplinato con apposito regolamento approvato dall'Assemblea Generale degli Utenti.

Art. 41: Limitazioni .

Le colture leguminose e foraggere vengono escluse dal pascolo per la durata non superiore a tre anni dal loro impianto. Trascorso tale termine i terreni sono nuovamente assoggettati al diritto di pascolo. xxxx

Art. 42: Azione popolare .

Ciascun utente può, assumendone la completa responsabilità, far valere azioni e ricorsi amministrativi, che spetterebbero alla Comunanza Agraria, in difesa degli interessi dell'Ente e in particolare a tutela del patrimonio assegnato all'uso civico.

In caso di soccombenza le spese sono a carico di chi ha promosso l'azione.

Art. 43: Estensione della disciplina.

Tutti i beni, che per liquidazione degli usi civici, reintegra,, legittimazione, affrancazione, assegnazione invertita, lasciti che a qualsiasi altro titolo entrino nella disponibilità della Comunanza Agraria in esecuzione della l. 16 giugno 1927 n.1766, sono sottoposti, alla pari dei beni posseduti già in precedenza dalla stessa, al regolamento degli usi civici ai sensi del Titolo II , Capo II del regolamento Regio Decreto 26 febbraio 1928 n, 332, e sono anche essi amministrati secondo le norme contenute nel presente Statuto.

Art. 44: Utenti .

1) Sono da considerarsi utenti, i nuclei familiari residenti stabilmente nel territorio della Comunanza Agraria da almeno un anno, rappresentati da:

- l'intestatario della scheda di famiglia o suo delegato purché maggiorenne e componente della famiglia stessa;
- il tutore - curatore dei figli minorenni dell'intestatario deceduto e degli intestatari inabilitati .

Per nucleo familiare si intende quello così definito dalla vigente normativa anagrafica.

Il possesso di detti requisiti verrà accertato dal Consiglio di Amministrazione della Comunanza Agraria.

COMUNANZA AGRARIA CAMMORO

Il diritto di utenza si acquista ad istanza dell'interessato qualora sussistano i requisiti richiesti.

Art. 45: Lista degli utenti.

1) La lista degli utenti deve essere custodita, a cura del Presidente, nella sede dell'Ente e resa visibile agli utenti che ne facciano richiesta.

2) Il Consiglio di Amministrazione cura l'aggiornamento annuale della lista degli utenti da effettuarsi entro il 30 novembre sulla base delle richieste di iscrizioni e/o cancellazione presentate.

Art. 46: Denuncia del bestiame .

Entro la prima quindicina di ottobre gli utenti devono presentare al Presidente la denuncia del proprio bestiame, che intendano immettere nei pascoli comuni durante la stagione di pascolo successiva.

Art. 47: Compilazione ruoli tassa pascolo.

1) Il Presidente provvede alla compilazione del ruolo di riparto in base alla denuncia ricevuta. Il ruolo è sottoposto all'approvazione da parte del Consiglio di Amministrazione. La misura della tassa di pascolo da imporre sul bestiame è determinata, di anno in anno, dal Consiglio di Amministrazione con apposita deliberazione. Qualora lo ritenga opportuno, la Comunanza Agraria può, di anno in anno, fissare il limite massimo dei capi di bestiame da immettere nel pascolo comune di proprietà dell'Ente.

2) Se, per ragioni contingenti, si deve procedere ad una riduzione dei capi del bestiame da immettersi nei pascoli comuni, l'Amministrazione fissa, per ciascun utente, la riduzione da effettuarsi. Tale riduzione deve essere stabilita in proporzione al numero di ettari di terreno disponibili, assicurando comunque un numero minimo di capi di bestiame indispensabile per il sostentamento delle famiglie nullatenenti e a quelle che posseggono una proprietà di entità modesta e trascurabile

3) Il suddetto progetto di riduzione deve essere approvato dal Consiglio di Amministrazione con apposita deliberazione.

CAPO VIII

Delle contravvenzioni.

Art. 48: Operazioni vietate.

COMUNANZA AGRARIA CAMMORO

Non può essere dato corso, senza espressa autorizzazione degli organi competenti, alle seguenti operazioni:

- taglio di qualsiasi genere di pianta nelle aree boschive;
- disboscamento e dissodamento dei terreni pascolivi;
- conversione dei boschi di alto fusto in cedui, composti, semplici da capitozze e da sgamollo ;
- asportazione dai pascoli delle deiezioni degli animali ;
- introduzione di bestiame di qualsiasi genere nei boschi di taglio recente ed in quelli di nuovo impianto nonché nelle zone a pascolo a riposo ;
- abbattimento di staccionate, fratte, muri a secco e altri ricoveri, quale che ne sia il motivo;
- raccolta di erbe, strame o altro nei boschi di taglio recente o di nuovo impianto;
- portata a strascico di fasci di legna lungo le strade.
- È vietato altresì all'utente esercitare il diritto di pascolo sui terreni seminati, fino a quando il raccolto non sia stato asportato dai campi.

Art. 49: Ammende.

La misura delle ammende viene fissata annualmente dal Consiglio di Amministrazione.

Art. 50: Accertamento infrazioni.

Le contravvenzioni sono accertate nelle dovute forme da agenti di pubblica sicurezza e/o da guardie giurate.

Art. 51: Contravventori.

Sono soggetti alle pene di polizia sancite dal codice penale, dalle leggi dello Stato e regionali, dalle prescrizioni di massima forestali e dal presente Statuto, i contravventori alle norme che regolano il godimento degli usi civici collettivi.

Art. 52: Rinvio.

COMUNANZA AGRARIA CAMMORO

Per tutto quanto non previsto specificatamente dal presente Statuto, composto da cinquantadue articoli, si applicano le norme di legge, i regolamenti generali e speciali, in quanto applicabili.